

Condizioni e clausole obbligatorie delle fidejussioni da prestare a garanzia della rateizzazione dei pagamenti dei contributi concessori

La fideiussione dovrà essere prestata nei termini di cui alla Legge 10.6.1982 n. 348, da una Banca o da una società assicuratrice autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, con sede nella Unione europea.

Oggetto e delimitazione della garanzia

Alle condizioni tutte previste dalla polizza il soggetto garante si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del Contraente ed in favore del Comune di Trieste per gli importi dal primo dovuti in dipendenza degli obblighi di cui alla causale di garanzia fino alla concorrenza della somma massima garantita indicata e fino a liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione della polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria.

L'obbligo del fideiussore non si estende alle sanzioni eventualmente dovute dal Contraente, a meno che le stesse non siano espressamente ricomprese in garanzia secondo le indicazioni contenute nel frontespizio e concorrano a formare la somma massima garantita.

Pluralità di Contraenti anche non dichiarati

La garanzia è prestata nell'interesse di tutti i soggetti obbligati verso il Comune in relazione alla causale in frontespizio, anche se non espressamente dichiarati in polizza. Questi sono tutti tenuti in solido verso il soggetto garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Pagamento dei premi

Il mancato pagamento dei premi non potrà esser opposto in nessun caso al Comune.

Pagamento delle somme garantite

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dal soggetto garante entro il termine di trenta giorni al ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 c.c., il soggetto garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il soggetto garante rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'articolo 1957 c.c.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Foro competente

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trieste.